



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra Italia e Bosnia ed Erzegovina in materia di estradizione

A.C. 4627

Nota di verifica n° 596
7 novembre 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	4627
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra Italia e Bosnia ed Erzegovina in materia di estradizione
Relatore per la Commissione di merito:	Garavini
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	Dal 2017
Art. 3 disegno di legge di ratifica	<u>13.729</u> annui

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>L'Accordo si compone di sette articoli ed è finalizzato a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, nei rapporti bilaterali tra Italia e Bosnia ed Erzegovina. Si riporta a seguire una sintesi delle singole disposizioni dell'Accordo.</p> <p>Articolo 1: stabilisce che ciascuna Parte contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte richiedente con riferimento sia all'extradizione processuale, sia a quella esecutiva;</p> <p>Articolo 2: riguarda l'extradizione per reati di</p>	<p>La relazione tecnica ha per oggetto la quantificazione delle spese connesse all'extradizione di detenuti italiani a causa di reati commessi in Bosnia ed Erzegovina e viceversa. A tale riguardo, complessivamente l'onere annuo recato dall'Accordo bilaterale in materia di estradizione tra Italia e Bosnia ed Erzegovina viene quantificato in euro 13.729. Di questi, euro 8.729 hanno natura di oneri valutati e si riferiscono all'insieme delle spese di missione del personale italiano impiegato (euro 7.379,16) e alle spese di trasferimento</p>

criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, prevedendo che questa venga concessa nel caso in cui la pena prevista non sia inferiore a quattro anni o la pena inflitta non sia inferiore a due anni;

Articolo 3: disciplina l'estradizione per altri reati gravi per i quali la pena prevista non sia inferiore a cinque anni o la pena inflitta non sia inferiore a quattro anni. L'estradizione non è ammessa per i reati di genocidio, per i crimini contro l'umanità e per i crimini di guerra;

Articoli 4 e 5: disciplinano l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino (articolo 4) e l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino su richiesta dell'altra Parte per altri reati (articolo 5);

Articolo 6: prevede che ciascuna Parte possa autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo, in conformità alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione e nel rispetto delle proprie norme;

Articolo 7: definisce i termini di efficacia dell'Accordo e il procedimento di modifica del medesimo.

degli estradandi (1.350 euro). La componente autorizzata dell'onere, pari a euro 5.000 viene riferita alle spese di traduzione di atti e documenti.

Per quanto concerne i dettagli relativi alla quantificazione di specifiche componenti del suddetto onere, riferite alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno) e alle spese per il trasferimento degli estradandi si rinvia al testo della relazione tecnica.

Ai fini della quantificazione delle spese di missione e di trasferimento degli estradandi, la relazione tecnica evidenzia che, attualmente, si trovano ristretti in Bosnia ed Erzegovina, presso strutture penitenziarie locali, 3 cittadini italiani. Per quanto riguarda invece i detenuti della Bosnia ed Erzegovina presenti negli istituti penitenziari italiani, le statistiche del Ministero della giustizia conteggiano un numero di 217 presenze. Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica reputa opportuno ritenere che nel futuro possa trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali – quanto meno un numero pari di detenuti (3).

La relazione tecnica precisa che gli oneri valutati (spese di missione e trasferimento estradandi) vengono considerati tali, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero delle persone da estradare e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

La relazione tecnica, in particolare, riporta le seguenti ipotesi di spesa:

- **euro 1.350** (Spese di viaggio per trasferimento di tre estradandi): euro 450 (passaggio aereo sola andata da Sarajevo a Roma) X 3 (numero massimo annuo di estradandi);
- **euro 7.379,16** (spese di missione):
- euro 809,16 (diaria di missione); euro 67,43 (diaria lorda giornaliera) X 6 accompagnatori X 2 giorni di missione;
- euro 5.670 (spese di viaggio); euro 945 (biglietto aereo A/R Roma – Sarajevo + maggiorazione 5% biglietti) X 6 accompagnatori (2 unità per ciascun estradando) X 1 missione di 2 giorni l'anno;
- euro 900 (spese di soggiorno); euro 150 X 6 (accompagnatori) X 1 notte.

La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento sono svolte dagli operatori

	dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale. euro 5.000 (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti).
--	--

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: pone gli oneri per le spese di missione, valutati in euro 8.729 annui a decorrere dal 2017 e gli oneri per le rimanenti spese, pari ad euro 5.000 annui a decorrere dal 2017, a carico delle proiezioni, per gli anni 2017-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2017-2019 (comma 1). Viene, inoltre, disposto il rinvio alle procedure di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-<i>quater</i> della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa (comma 2).</p>	<p>La relazione tecnica, con riguardo al comma 1 si limita a ribadire il contenuto della disposizione.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 13.729 annui. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 8.729 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia) e euro 5.000 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti).

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Si evidenzia, peraltro, che l'Accordo non disciplina in una specifica disposizione finanziaria le modalità di ripartizione delle spese tra le Parti. Considerato che nel preambolo dell'Accordo viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione europea del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo medesimo, appare opportuno che il Governo confermi che le ipotesi di quantificazione degli oneri assunte dalla relazione tecnica, che sembrano porre a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per l'estradizione nel suo territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, siano conformi alla disciplina generale delle spese prevista dalla Convenzione (art. 24).

In merito ai profili di copertura, l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dalle spese di missione, valutati in euro 8.729 annui a decorrere dal 2017, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, si segnala che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, nonché una specifica voce programmatica.

Ciò posto, anche in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore della presente legge nonché della natura degli oneri recati dall'Accordo in esame, appare peraltro necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla opportunità di un eventuale aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte

corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019.

Si osserva infine che, ai sensi del successivo comma 2, in relazione ai predetti oneri valutati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea del resto con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio^[1] a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

[1] Si vedano, al riguardo, i pareri espressi dalla Commissione bilancio sui disegni di legge di ratifica nn. 3917 e 4079 nelle sedute, rispettivamente, del 4 e del 18 ottobre 2016, nonché il parere espresso in data 6 aprile 2017 sul disegno di legge di ratifica n. 3916, esaminati in prima lettura dalla Camera dei deputati.